

Ud. 19/03/08
R.G.N. 25717/2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., quale successore titolo universale della Rai Radiotelevisione Italiana - Societa' per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

T.F., C.E.M. S.R.L., STUDIO 19 S.R.L.;

- intimati -

e sul 2^a ricorso n 29233/05 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 35, presso lo studio dell'avvocato D'AMATI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., quale successore titolo universale della Rai Radiotelevisione Italiana - Societa' per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, selettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

C.E.M. S.R.L., STUDIO 19 S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 27568/04 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/10/04 R.G.N. 36533/98;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/08 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe;

udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma sezione lavoro con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della sentenza emessa dal Pretore di Roma, con la quale era stato dichiarata l'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 27 - 1/1984 tra il ricorrente T. e la convenuta Rai e con l'interposizione fittizia dello Studio 19 e della Cem ordinando alla RAI la riassunzione del T. e con condanna della stessa

pagamento delle retribuzioni maturate dall'1.4.95 oltre accessori, accogliendo solo in parte l'impugnazione della RAI, condannava quest'ultima al risarcimento del danno da commisurare alle retribuzioni dovute con decorrenza 12 aprile 1995 e sino alla riassunzione oltre accessori di legge.

Ritenevano i Giudici di appello di confermare; la sentenza di primo grado in punto, e d'insussistenza di un comportamento concludente del lavoratore per considerare il rapporto di lavoro estinto non deponendo a tal proposito la stipula di ulteriori contratti a termine dopo la scadenza di quello asseritamente illegittimo e i circa tre anni trascorsi dalla scadenza dell'ultimo contratto RAI e invio della lettera di contestazione della liceità dei termini e tanto sul presupposto oltre che il tempo trascorso era inferiore a quello quinquennale di prescrizione anche che il T. fino a dieci giorni prima, dal detto invio, aveva comunque svolto la sua attività di lavoro in ambito RAI, e di affermata illegittima apposizione del termine non risultando la prova della sussistenza di qualità professionali e competenze particolari in correlazione specifica al contenuto delle trasmissioni per le quali erano stati stipulati i vari contratti a termine né che detti programmi, ancorché singolarmente nominati, appartenessero alla specie di un certo genere, risultando piuttosto la prova contraria. Ritenevano, altresì, i giudici di appello, e per quello che in questa sede interessa, che stante la rilevata intercorrenza con la società RAI di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 27/1/84 il motivo di censura afferente l'affermato appalto di mere prestazioni di lavoro tra la RAI da una parte e, in tempi diversi, le società Studio 19 e CEM, doveva ritenersi assorbito riferendosi dette prestazioni a periodi successivi all'anzidetta decorrenza e non essendovi questione di aliunde perceptum detraibile essendo stata la Rai condannata al pagamento di retribuzioni relative a periodi successivi alla scadenza dei contratti con le predette società'.

Avverso tale sentenza la società RAI proponeva ricorso per cassazione sostenuto da tre motivi di censura, illustrati da memoria.

Il T. si costituiva e nel resistere al gravame spiegava ricorso incidentale sulla base di un unico mezzo di gravame cui resisteva la società RAI.

Le altre parti intimata e cioè la società CEM e STUDIO 19 non svolgevano attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex [art. 335 c.p.c.](#), riguardano l'impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente principale deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1372 e 1375 c.c., carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia. Assume in proposito che la sentenza merita di essere censurata in punto di ritenuta insussistenza di un comportamento concludente del lavoratore non essendo congrue e conformi al diritto le argomentazioni poste a base della decisione.

In particolare perché non risulta affrontata la eventuale violazione della disciplina in materia di divieto d'interposizione illecita e non rileva che il tempo trascorso fosse inferiore al termine prescrizione.

Il motivo è infondato.

Invero premesso che secondo giurisprudenza costante di questa Suprema Corte il contratto di lavoro a tempo determinato, caratterizzato da illegittimità del termine e quindi da considerarsi a tempo indeterminato sin dall'origine, può risolversi per mutuo consenso, anche per fatti concludenti e che il giudizio sulla configurabilità di un accordo volto a porre fine al rapporto lavorativo è devoluto al Giudice di merito, la cui valutazione, se congruamente motivata, si sottrae ad ogni censura in sede di legittimità (per tutte V.Cass. 17674/02, nonché, Cass. 15264/06), ritiene il Collegio che nella specie la

motivazione della sentenza impugnata e' congrua atteso che il Giudice di appello, per un verso esclude che la mera inerzia del lavoratore per un tempo non eccessivamente lungo non assume di per se' univoco significato, e dall'altro considera rilevante, sia la circostanza che l'inerzia del lavoratore non si e' protratta oltre il termine di prescrizione, sia quella che comunque il T., sino a dieci giorni prima della contestazione dell'illegittimita' del termine, ha svolto la sua prestazione in ambito RAI e cio' a prescindere dalla presenza o meno di appalto illecito di mera prestazione di lavoro, valendo questo a spiegare l'inerzia nel far valere le proprie ragioni e non certo una volonta' abdicativa.

Questa Stessa Corte del resto, ha affermato, proprio con riferimento ad ipotesi d'illegittima apposizione di termine ad un contratto di lavoro, che l'inerzia dell'interessato non e' apprezzabile se mantenuta nei limiti dei termini di decadenza o di prescrizione e che la ricerca di un nuovo lavoro e' imposto al lavoratore dalla elementare necessita' di sopperire comunque ai bisogni della vita; entrambi i fatti, dunque, non possono costituire indizi gravi, precisi e concordanti della comune volonta' di risoluzione del rapporto (Cass. 15900/05).

Il criticato mancato accertamento di un appalto illecito, poi, non coglie nel segno in quanto nell'economia della motivazione della sentenza impugnata il riferimento a tale appalto, nel serio di prescindersi "dalla presenza o meno" dello stesso, e' funzionale alla esclusione di una volonta' abdicativa ricollegabile al trascorrere del tempo in considerazione della circostanza che comunque il T. aveva svolto la propria attivita' lavorativa in ambito RAI sino a dieci giorni prima l'invio della lettera di contestazione della legittimita' del termine apposto al contratto di lavoro stipulato appunto con la RAI.

Ne' tale circostanza, ossia lo svolgimento della prestazione di lavoro in ambito RAI sino a dieci giorni prima, e' contestata con specifica censura.

Con il secondo mezzo di gravame la RAI denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2. lett. E, anche in relazione all'art. 12 disp gen. ed all'[art. 2697 c.c.](#), carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

Postula al riguardo che l'orientamento della Suprema Corte cui la sentenza di merito si e' adeguata sia con riferimento al problema della prova, e del contenuto dello stesso, del c.d. vincolo di necessita' diretta tra l'assunzione ed il programma, sia con riferimento alla questione della specificita' del programma o dello spettacolo in se' considerata, possa oramai essere oggetto di rimediazione che tenga conto dello snodarsi nel tempo delle disposizioni sul contratto a termine che denota un apertura, al termine contrattuale.

Prospetta al riguardo che gli enunciati linguistici di cui alla denunciata disposizione non racchiudono alcuna proposizione che consenta di accreditare la tesi della necessaria esistenza di un vincolo di necessita' diretta, ne' questa e' desumibile sulla base della ricognizione dell'intenzione del legislatore.

Ribadisce poi che una corretta ricostruzione della disposizione oggetto qui d'interpretazione non puo' che essere colta nel contesto del sistema vigente nel momento in cui viene compiuta l'operazione ermeneutica.

Lamenta, inoltre, la RAI che il Tribunale non ha affatto esaminato in dettaglio le mansioni espletate nei singoli contratti nonostante tali mansioni fossero state allegare e documentate, ne' ha considerato le circostanze relative alla struttura dei programmi pur ritualmente dedotte.

Il mezzo e' infondato.

La Corte non ha motivo di discostarsi dalla giurisprudenza, oramai, consolidata in tema di specificita' dell'apporto lavorativo del lavoratore assunto a tempo determinato.

Secondo tale orientamento giurisprudenziale, invero, la disposizione di cui alla L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. E), nel testo sostituito dalla [L. 23 maggio 1977, n. 266](#), va intesa nel senso che per la legittimità dell'assunzione a termine di personale in relazione a spettacoli o programmi radiofonici o televisivi occorre (oltre alla specificità del programma e dello spettacolo, nel senso che esso deve essere destinato a sopperire ad esigenze temporanee, deve essere caratterizzato dall'appartenenza ad una species di un certo genus e deve essere inoltre, determinato e nominato sì che l'assunzione riguardi soggetti il cui apporto lavorativo si inserisca, con vincolo di necessità diretta, anche se complementare e strumentale, nello specifico spettacolo o programma, nel senso che la legittimità della utilizzazione del contratto a termine implica che la "specificità" dello spettacolo o del programma renda essenziale l'apporto del peculiare contributo professionale, tecnico o artistico, del soggetto "esterno" incaricato della specifica prestazione, anche perché l'attività richiestagli non è facilmente fungibile con quella espressa dal personale di ruolo dell'ente (in questo senso cfr. Cass. n. 1827 del 1995, Cass. n. 774 del 2000, Cass. n. 17070 del 2002, n. 15900 del 2005, n. 1291 del 2006 e n. 8385 del 2006).

D'altro canto l'auspicata rimediazione di siffatto consolidato orientamento nel contesto del sistema vigente nel momento in cui viene compiuta l'operazione ermeneutica, trova un forte ostacolo nella L. 247 del 2007, art. unico, comma 39, che, modificando il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, sancisce, nel dettare nuove norme in materia di contratto a termine, il principio che il contratto di lavoro subordinato è di regola stipulato a tempo indeterminato, riaffermando, in tal modo, che il contratto a termine si pone, nel rapporto con quello a tempo indeterminato, come eccezione alla regola.

Di qui la difficoltà di accreditare, nell'attuale contesto normativo di riferimento, contrariamente a quanto sollecitato da parte ricorrente, una ipotesi interpretativa meno rigorista.

Tanto precisato rileva la Corte che il giudice di appello nel caso in esame si è adeguato al richiamato indirizzo giurisprudenziale di legittimità e con accertamento di fatto, adeguatamente motivato, ha dato compiuta ragione del carattere "generico" e non "specifico" delle mansioni affidate al T. in relazione ai vari contratti a termine succedutisi nel tempo e della mancanza di prova circa l'appartenenza dei programmi per i quali il resistente è stato assunto ad un specie di un certo genere deponendo, invece, l'eterogeneità dei programmi stessi per la genericità delle mansioni affidate, specie con riferimento a quelli c.d. "contenitore".

D'altro canto il Tribunale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, esamina in maniera particolareggiata, sia le mansioni affidate al lavoratore di volta in volta con riferimento anche alla sua specifica professionalità, sia i singoli programmi sottolineandone lo specifico contenuto, non senza relazionare il profilo soggettivo a quello oggettivo fornendo in tal modo un accertamento esaustivo e conforme ai principi di diritto affermati da questa Suprema Corte.

Peraltro, parte ricorrente si limita, nel criticare l'accertamento di fatto condotto dai Giudici di appello, a ribadire le deduzioni sentenza appellata vi è contraddittorietà con la motivazione.

Il mezzo è infondato.

Invero i Giudici di appello, ancorché affermino che il motivo di cui si discute "resta assorbito"; in effetti, poi, nel dare conto delle ragioni giustificatrici di siffatto assunto, confermano sul punto la sentenza di primo grado che aveva ritenuto la ricorrenza di una interposizione fittizia della società studio 19 e CEM.

Tanto e' desumibile univocamente dalla considerazione dei Giudici di appello secondo la quale sarebbero irrilevanti i contratti stipulati tra il lavoratore e le predette societa' in quanto intervenuti in epoca posteriore alla "conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della RAI fin dal 27/1/84".

In altri termini i Giudici di appello hanno ritenuto che le prestazioni di lavoro concernenti i contratti stipulati con le societa' Studio 19 e Cem in quanto intervenute nell'ambito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato gia' intercorrente con la RAI, fanno capo comunque a quest'ultima.

Non vi e' pertanto, e omessa pronuncia, e contraddittorieta' tra motivazione e dispositivo nel quale ultimo si conferma appunto la sentenza di primo grado, salvo per quanto attiene la parametrizzazione del risarcimento del danno alle retribuzioni dovute con decorrenza non dall'1/4/95 bensì dal 12/4/95.

Del resto, parte ricorrente si limita a dedurre un vizio di omessa pronuncia e non anche un vizio di carente motivazione sul "motivo di gravame con cui la Rai aveva censurato la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente un appalto di mere prestazioni di lavoro tra la Rai, da una parte, e, in tempi diversi, la Cem e la Studio 19".

Motivo di appello questo, tra l'altro, del quale la Rai, in violazione del principio di autosufficienza, omette del tutto di trascrivere, nel ricorso per cassazione, il contenuto si da impedire, sia pure in tesi, sotto il profilo in discussione, qualsiasi sindacato di legittimita'.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale il T. deduce violazione e/o falsa applicazione dell'[art. 112 c.p.c.](#), e L. n. 1369 del 1960, art. 1, difetto di motivazione in ordine a punti decisivi.

Afferma al riguardo che nonostante nel ricorso introduttivo fosse stato dedotto di aver continuato a lavorare alle dipendenze della RAI e nonostante la stipula di contratti di lavoro con le societa' Studio 19 e CEM e stante, nella sentenza di primo grado, l'accertata interposizione fittizia da parte di tale ultime societa', ove si dovesse ritenere che la sentenza di appello abbia posto nel nulla tale accertamento dovra' ritenersi censurabile il mancato esame, nelle sentenza di appello, delle specifiche deduzioni svolte al riguardo nella, memoria difensiva di appello. Ne' il Giudice, aggiunge il T., poteva esimersi da tale esame stante l'interesse di esso ricorrente non solo ai fini della declaratoria della nullita' dei termini apposti in vari contratti ma anche ad ogni altro fine connesso all'esistenza di un rapporto di lavoro con la RAI quale il TFR e la regolarizzazione contributiva.

Il motivo rimane superato dalle considerazioni svolte in precedenza circa la unicità del rapporto di lavoro con la Rai "fin dal 27/1/84".

Le spese del giudizio di legittimita', in considerazione della peculiarita' delle questioni trattate, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi li rigetta e compensa le spese del giudizio di legittimita'.

Così' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2008